Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Ho l'onore di sottoporre alla Camera un progetto di Legge avente per iscopo di assoggettare ad un annua ritenuta del 25 p% le pensioni sul bilancio dello Stato che si vogliono godere all'Estero, da coloro che intenderanno risedervi per uno spazio di tempo eccedente i tre mesi.

Dovendo il Governo profittare di tutti i mezzi che giustizia ed equità possono consentire per migliorare la condizione in cui trovasi l'Erario, sarebbesi a tale effetto posto mente alle pensioni di coloro che vivono all'estero nella mira eziandio di ottenere che consumandosi esse nello Stato, sia questo anziché l'Estero per sentirne quel vantaggio che può arrecargli un maggior consumo de' suoi prodotti.

430

Vuolsi per altra parte ritenere che i pensionarii i quali recansi in estero paese vi sono per lo più guidati da un privato interesse, e per tal modo sottragonsi a varii oneri ed obblighi, cui dovrebbero andar soggetti se dimorassero nello Stato.

Verrebbe tolto l'obbligo ai pensionarii di chiedere l'autorizzazione del Governo, singni voluta per dimorare all'estero, onde godere della pensione e sarebbesi fissato un periodo di mesi tre, durante il quale nulla occorre loro per continuare in tale godimento; e ciò per facilitare a taluno di essi quelle operazioni di commercio, cui si fosse addetto in estere contrade.

Per usare poi un riguardo alla posizione delle persone provviste di tenui pensioni, sarebbesi disposto che la ritenenza non sia applicabile se non se a quelle eccedenti le £ 500; potendosi presumere che i pensionarii i quali si trovano in tale classe non si rechino all'estero che per procacciarsi il necessario sostentamento.

Si dichiarerebbero in fine esenti dalla ritenenza i pensionarii attualmente

autorizzati a dimorare all'estero, purchè l'ottenuta autorizzazione non ecceda il termine di mesi sei, o non contenga la condizione di doversi i pensionarii uniformare a quelle disposizioni che fossero per emanare sulle pensioni; e si restringeranno al termine anzi indicato le autorizzazioni di maggior durata o non aventi limiti di tempo.

Ho quindi fiducia che il presente progetto sia per essere adottato dalla Camera.

N° 21.

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 8 Genn: 1886

Tassa alle pensioni che si godono all'Estero.

Art° 1°

Chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, intenda di goderla all'estero per un periodo maggiore di tre mesi, dovrà far constare della sua intenzione con apposita dichiarazione per iscritto al Sindaco del Comune ove ebbe l'ultima sua residenza; tale dichiarazione sarà dal Sindaco trasmessa al Ministro delle Finanze.

Art° 2.

Coloro che essendosi assentati dallo Stato per un periodo minore di tre mesi intendessero prolungare la loro dimora all'Estero oltre detto termine, dovranno prima della sua scadenza, fare la dichiarazione prescritta all'articolo precedente, avanti ad un agente Consolare o Diplomatico, il quale ne farà invio al Ministro delle Finanze.

Art° 3.

I Pensionarii faranno constare al Ministro delle Finanze del loro ritorno in patria mediante appositi certificati da rilasciarsi dal Sindaco del Comune della loro residenza.

Art° 4.

I pensionarii che rimarranno oltre mesi tre all'Estero, saranno sottoposti

ad una ritenenza annua del 25 p% per tutto il tempo della loro dimora all'estero, salvo il caso che godessero d'una pensione minore di L. 300.

Art. 5.

Qualunque pensionario che protraesse la sua assenza oltre tre mesi senza aver adempito alle disposizioni, di cui nei precedenti articoli, perderà un'annata di pensione e se lascierà trascorrere un anno senza l'adempimento delle stesse disposizioni, decadrà dalla pensione.

Art. 6.

I pensionarii dimoranti all'estero dovranno nel periodo di tre mesi, se in Europa e di nove se fuori d'Europa, fare la dichiarazione prescritta dall'Art. 2. avanti gli agenti Consolari o Diplomatici.

Art. 7.

La presente legge avrà effetto a partire dal 1° Aprile 1854.

Ne sono però eccettuati i pensionarii attualmente autorizzati a godere della pensione all'estero.

Saranno i medesimi soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine fissato nell'autorizzazione ove questo non ecceda i mesi sei o non vi siano immediatamente soggetti per speciale disposizione in essa contenuta.

e se l'autorizzazione accordata nel termine
ovvero è illimitata s'intenderà ristretta
a mesi sei.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge relativo alla tassa da imporsi sulle pensioni eccedenti le L. 500. che si godono all'Estero, sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e sostenerne la discussione.

Date

Vittorio Emanuele

457

C. Cavour

SESSIONE 1853-54 N.° 21-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dalla Commissione composta dei Deputati

MANTELLI, JACQUIER, VALERIO, TORELLI, BO, RICCARDI ERNESTO, CORSI

in seguito alla deliberazione presa dalla Camera nella seduta del 23 gennaio 1854.

Tassa sulle pensioni che si godono all'Estero.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, intenda di goderla all'estero per un periodo maggiore di tre mesi, dovrà far constare della sua intenzione con apposita dichiarazione per iscritto al Sindaco del Comune ove ebbe l'ultima sua residenza; tale dichiarazione sarà dal Sindaco trasmessa al Ministro delle Finanze.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Dal 1.° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente Lire 500 rimane oltre ~~tre mesi~~ all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 p. °/₀ durante il tempo della sua dimora fuori Stato.

Art. 2.

Coloro che essendosi assentati dallo Stato per un periodo minore di tre mesi, intendessero prolungare la loro dimora all'estero oltre detto termine, dovranno, prima della sua scadenza, fare la dichiarazione prescritta all'articolo precedente, avanti ad un agente Consolare o Diplomatico, il quale ne farà invio al Ministro delle Finanze.

Art. 3.

I pensionari faranno constare al Ministro delle Finanze del loro ritorno in patria, mediante appositi certificati da rilasciarsi dal Sindaco del Comune della loro residenza.

Art. 4.

I pensionari che rimarranno oltre mesi tre all'estero, saranno sottoposti ad una ritenenza annua del 25 p. °/o per tutto il tempo della loro dimora all'estero, salvo il caso che godessero d'una pensione minore di L. 500.

Art. 5.

Qualunque pensionario che protraesse la sua assenza oltre tre mesi senza aver adempito alle disposizioni, di cui nei precedenti articoli, perderà un'annata di pensione, e se lascierà trascorrere un anno senza l'adempi-

Art. 2.

Il pensionario che rimane ~~tre~~ [oltre quattro] mesi all'estero [, se in Europa, e un anno, se fuori d'Europa,] senza darne avviso al Sindaco del Comune dell' ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione.

~~Questo termine è di nove mesi pel pensionario che dimora fuori d'Europa.~~

Art. 3.

I pensionari faranno constare al Ministero delle Finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal Sindaco del Comune della loro residenza.

Art. 4.

I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispeciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata si intenderà ristretta a mesi sei.

Approvato nella seduta del 26. Gennajo 1854.

Vallati

mento delle stesse disposizioni, decadrà dalla pensione.

Art. 6.

I pensionari dimoranti all'estero dovranno nel periodo di tre mesi, se in Europa, e di nove se fuori d'Europa, fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 2.° avanti gli agenti Consolari o Diplomatici.

Art. 7.

La presente legge avrà effetto a partire dal 1.° aprile 1854.

Ne sono però eccettuati i pensionari *attualmente* autorizzati a godere della pensione all'estero.

Saranno i medesimi soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine fissato nell' autorizzazione ove questo non ecceda i mesi sei o non vi siano immediatamente soggetti per speciale disposizione in essa contenuta.

Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, s'intenderà ristretta a mesi sei.